

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio formazione	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5298 fax + 39 040 377 5092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 59050/GRFVG del 01/12/2023

Programma Regionale FSE+ 2021/2027-Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO 2023. Programma specifico 5/23 – “Formazione sulla responsabilità sociale d’impresa (RSI) e sul welfare aziendale” e Programma specifico 6/23 – “Diffusione della cultura della sicurezza”. Emanazione Avviso.

Il Direttore del Servizio formazione

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 ad oggetto “Programma Regionale FSE+ 2021-27 (PR) del Friuli Venezia Giulia. Adozione definitiva”;

Visto il Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2023”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 17 febbraio 2023, n. 298 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 30897/GRFVG del 29/06/2023 recante “PR FSE+ 2021-2027. Documento di descrizione del Sistema di gestione e controllo – SIGECO della Regione Friuli Venezia Giulia”;

Visto il Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 30898/GRFVG del 29/06/2023 recante “Manuale delle procedure per l’attuazione del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia” e s.m.i.;

Visto il Documento “Documento PR FSE+ unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l’applicazione delle unità di costo standard - UCS. Approvazione”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 marzo 2023 e successivamente aggiornato con DGR 1957 del 13/10/2023;

Visto il Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

Visto il Regolamento recante modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all’attivazione delle procedure per la selezione di un soggetto per la realizzazione sul territorio regionale delle attività di cui ai presenti programmi specifici con l’emanazione di apposito Avviso pubblico, come da allegato A, parte integrante;

Specificato che il presente provvedimento e Allegato A, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche e integrazioni;

decreta

1. È emanato l’Avviso, costituente allegato A), parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla selezione di un soggetto per l’attuazione dei Programmi specifici 5/23 e 6/23 del documento Pianificazione periodica delle operazioni (PPO) 2023, che si inseriscono nel quadro programmatico del PR FSE+ 2021-2027.
2. Il presente decreto unitamente all’Allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
dott.sa Elisa Marzinotto
(firmato digitalmente)

**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione**

**Programma Regionale FSE+ 2021/2027 - Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO 2023**

**Programma specifico 5/23 – Formazione sulla responsabilità sociale
d'impresa (RSI) e sul welfare aziendale e Programma specifico 6/23 –
Diffusione della cultura della sicurezza**

**Avviso pubblico per la selezione di un soggetto e di operazioni per la
realizzazione delle attività**

Sommario

1.	OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO	3
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3.	INDICATORI	7
4.	DEFINIZIONI (Terminologia utilizzata nell'Avviso)	8
5.	RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, PARAMETRI FINANZIARI E DISCIPLINA DEGLI AIUTI	9
6.	SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI	10
7.	DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE	11
8.	DESTINATARI DELLE OPERAZIONI	12
9.	DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI	12
10.	GESTIONE FINANZIARIA	18
11.	TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA	20
12.	SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE OPERAZIONI FORMATIVE .	22
13.	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA E DELLE OPERAZIONI	25
14.	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	26
15.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	26
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, ATTIVAZIONE E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLE EDIZIONI DEI PROTOTIPI (CLONI)	26
17.	PRINCIPI ORIZZONTALI	28
18.	SEDI DI REALIZZAZIONE	28
19.	RENDICONTAZIONE	28
20.	REVOCA DEL CONTRIBUTO	29
21.	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'	29
22.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)	30

23. ELEMENTI INFORMATIVI.....	32
Allegato A.....	33
Allegato B.....	35
ALLEGATO C.....	49
ALLEGATO D	50
Allegato E.....	54

1. OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO

1. Il presente avviso attua i Programmi specifici 5/23 e 6/23 del documento Pianificazione periodica delle operazioni (PPO) 2023, approvato con DGR n. 298 del 17 febbraio 2023 e s.m.i. che si inseriscono nel quadro programmatico del PR FSE+ 2021-2027 come di seguito specificato:

Priorità 1 – Occupazione

Obiettivo specifico	d) - 04.04 Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)
Azione	d2 Attuazione di interventi informativi o formativi per il consolidamento e lo sviluppo della Responsabilità Sociale d'Impresa e del welfare aziendale e sostegno all'attuazione di modelli sperimentali di RSI anche per realizzare un ambiente più favorevole all'inserimento di target particolarmente vulnerabili
Settore di intervento	146 - Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori
Concentrazione tematica	Non prevista
Denominazione PS	5/23 – Formazione sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI) e sul welfare aziendale
Descrizione PS	Attività seminariali di sensibilizzazione e diffusione dei principi, attività formativa per accompagnamento imprese anche a modelli sperimentali, evento pubblico.
Destinatari	I principali destinatari sono: la popolazione occupata, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali o del partenariato regionale dell'associazionismo e dell'ONG/imprese sociali.
Durata	Pluriennale (2023 – 2025)
Disponibilità finanziaria	Euro 750.000,00
Struttura	Servizio formazione

attuatrice	
-------------------	--

Obiettivo specifico	d) - 04.04 Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)
Azione	Rafforzamento degli interventi per la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute nel mondo del lavoro che possono anche contribuire all'emersione di situazioni di lavoro sommerso e/o irregolare
Settore di intervento	144 - Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica
Concentrazione tematica	Non prevista
Denominazione PS	6/23 – Diffusione della cultura della sicurezza
Descrizione PS	Attività seminariali ed eventi pubblici per la diffusione della cultura della sicurezza. Coinvolgimento dei lavoratori e degli imprenditori sul tema del lavoro irregolare.
Destinatari	I principali destinatari sono: la popolazione occupata, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali, del partenariato regionale e dell'associazionismo e dell'ONG/imprese sociali
Durata	Pluriennale (2023 – 2025)
Disponibilità finanziaria	Euro 500.000,00
Struttura attuatrice	Servizio formazione

2. Le finalità dei programmi sono:
 - a) aumentare il livello di sicurezza nelle imprese diffondendo la cultura e i principi relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e accompagnandole verso modelli avanzati di prevenzione e SSL oltre gli obblighi di legge;
 - b) migliorare la qualità della vita lavorativa nelle imprese diffondendo la cultura e i principi relativi alla RSI e al welfare aziendale e accompagnandole verso nuovi modelli attuativi o societari (società benefit) anche sperimentali;
 - c) aumentare il bagaglio di conoscenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
 - d) sensibilizzare le imprese sui temi del lavoro irregolare, dei soggetti vulnerabili e sulla sicurezza di genere;
 - e) rendere di conseguenza le imprese del territorio più attrattive per le lavoratrici e i lavoratori;
 - f) aumentare la sicurezza degli allievi nei percorsi di tirocinio curriculare ed extracurricolare attraverso la formazione specifica dei tutor aziendali e degli organismi di formazione;
 - g) predisporre una relazione finale che capitalizzi le buone pratiche emerse ed evidenzi le esigenze e il fabbisogno di azioni di RSI, welfare aziendale e sicurezza dei lavoratori emerse sul territorio regionale.
3. La Commissione europea considera la salute e la sicurezza quali beni fondamentali per l'impresa. Non è solo una questione di rispetto della legge ed è anche molto di più di un mero obbligo amministrativo: è semplicemente una parte fondamentale della buona gestione aziendale. La sicurezza è importante nelle

grandi aziende, ma è altrettanto fondamentale per quelle piccole. L'esperienza dimostra che per ogni euro che un imprenditore investe in SSLL il ritorno previsto è più del doppio.

4. Il benessere organizzativo e il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita lavorativa, anche attraverso iniziative di welfare aziendale, rappresentano obiettivi strategici della Responsabilità sociale di impresa, in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e intelligente. Tale approccio richiede la capacità di ascoltare e dare valore ai bisogni dei propri collaboratori e dipendenti, considerati nella loro diversità, data non solo dal ruolo svolto in azienda, ma anche dall'età, dal genere, etc. Riprende dunque i principi del diversity management e mira a porre attenzione alle esigenze espresse dalle persone con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa di tutti (attraverso azioni di conciliazione, politiche retributive e di parità di genere, etc.) aumentando la competitività dell'impresa, riducendo le potenziali conflittualità e migliorando gli indicatori di performance.

5. L'impegno della Regione al conseguimento di questi Obiettivi Specifici è motivato dall'esigenza di consolidare ed ulteriormente rafforzare gli interventi svolti in passato finalizzati a migliorare sia la salute e la sicurezza del lavoro, sia a diffondere ed ampliare le iniziative di RSI e welfare aziendale. Una finalità che si concretizza nella diffusione di questi principi, tra le imprese e tra i lavoratori, a cui fanno seguito azioni concrete di attuazione. Una impresa attenta a queste tematiche risulta più attrattiva per i lavoratori favorendo nel contempo la continuità dei rapporti lavorativi e diminuendo la conflittualità.

Gli interventi proposti risultano sostenere nel loro insieme quanto prescritto dalla Carta dei Diritti Fondamentali, dal principio 10 Capo II del Pilastro europeo dei diritti sociali. Il presente obiettivo sostiene, infatti, l'impegno della Regione FVG, da un lato, nel rafforzamento delle politiche a sostegno della non discriminazione di alcune categorie di lavoratori maggiormente a rischio in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dall'altro intende garantire a tutti i lavoratori le migliori condizioni di salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, le azioni programmate favorendo - anche in accordo tra imprese ed organizzazioni dei lavoratori - le misure di welfare aziendale e le iniziative a sostegno della Responsabilità sociale d'impresa, rafforzeranno i percorsi di inclusione e non discriminazione nel mondo del lavoro, in particolare per le persone maggiormente vulnerabili.

Un aspetto particolare riguarda la formazione specifica dei tutor aziendali e dei tutor degli enti di formazione finalizzata a garantire un'attenzione ancora maggiore alla sicurezza degli allievi nei percorsi di tirocinio curricolare ed extra curricolare.

6. Le attività previste dai presenti PS si pongono in continuità con le attività svolte nella precedente programmazione FSE 2014/2020.
7. La Struttura regionale attuatrice (SRA) è il Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia (di seguito SRA).

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Nell'ambito della programmazione 2021- 2027, con riguardo al Programma Regionale FSE Plus 2021/2027 e nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), si applicano i Criteri di selezione delle operazioni previsti dal Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 e successive modifiche e integrazioni.
2. In ordine agli adempimenti afferenti alla trasparenza dell'attuazione ed alla comunicazione, in continuità con il ciclo programmatico 2014-2020, i beneficiari delle operazioni avviate con il presente Avviso riconoscono il sostegno fornito all'operazione e sono responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 47 e dall'art. 50, c. 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060, del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione ivi contenuti, laddove pertinenti, comprese le caratteristiche tecniche previste dall'allegato IX del medesimo regolamento.

3. I beneficiari dei progetti che saranno avviati con il presente Avviso sono altresì consapevoli che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato così come indicati e definiti all'art. 49 comma 3 del Reg. (UE) n.2021/1060.

Disposizioni inerenti al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

a) Normativa e atti UE

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Regionale (PR) FSE+ 2021/2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione Europea C(2022)5945 final del 11 agosto 2022.

b) Normativa nazionale e regionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- "Regolamento per l'attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE +) 2021-2027 ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)" emanato con DPR n. 0146/Pres. del 30/08/2023 di seguito "Regolamento FSE+";
- "Regolamento recante modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" (Ordinamento della formazione professionale) approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i., di seguito "Regolamento formazione";
- "Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli artt. 23, comma 1, e 25 della LR 21/07/2017 n. 27" approvato con DPR n. 40/Pres del 28 febbraio 2023, citato come "Regolamento Accreditamento";

c) Atti regionali

- Delibera della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 ad oggetto "Programma Regionale FSE+ 2021-27 (PR) del Friuli Venezia Giulia. Adozione definitiva".

- Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2023”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 17 febbraio 2023, n. 298 e s.m.i.
- Documento “Fondo sociale europeo plus. PR 2021/2027- Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con Decreto n. 30754 del 29 giugno 2023 e s.m.i.
- Documento “Documento PR FSE+ unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle unità di costo standard - UCS. Approvazione”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 marzo 2023 e successivamente aggiornato con DGR 1957 del 13/10/2023, di seguito Documento UCS.
- Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 30897/GRFVG del 29/06/2023 recante “PR FSE+ 2021-2027. Documento di descrizione del Sistema di gestione e controllo – SIGECO della Regione Friuli Venezia Giulia”;
- Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 30898/GRFVG del 29/06/2023 recante “Manuale delle procedure per l’attuazione del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia” e s.m.i.
- Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 e s.m.i.

d) Altri atti e normative specifiche

- DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione con modifiche del DL 4/05/2023 n. 48;
- Accordo fra le Regioni e le province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per i percorsi di formazione non regolamentata sottoscritto il 21/12/2022 rep. atti 22/230/CR6/C17;

3. INDICATORI

1. Di seguito vengono evidenziati gli indicatori di output e di risultato che il presente Avviso contribuisce a valorizzare mediante la realizzazione delle operazioni previste. Gli indicatori sono quelli presenti nel Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+).
2. Gli indicatori associati al **Programma specifico 05/23** e al **Programma specifico 6/23** sono:

- **Indicatori di output**

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Indicatore	Unità di misura
1	ESO4.4	FSE+	Più sviluppate	EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	Persone

• **Indicatori di risultato**

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Indicatore	Unità di misura
1	ESO4.4	FSE+	Più sviluppate	ECCR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Persone

4. **DEFINIZIONI (Terminologia utilizzata nell'Avviso)**

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) Beneficiario: un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni, costituito in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI). Il beneficiario nell'ambito del presente Avviso si configura anche come **Soggetto attuatore**. I singoli componenti dell'ATI che realizzano le singole attività formative si configurano come **soggetti erogatori**. Nelle attività di coaching l'impresa che riceve l'aiuto si configura come Beneficiario finale nonché beneficiario dell'Aiuto.

b) Struttura regionale attuatrice (SRA): il Servizio formazione della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

c) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e/o collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e/o collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML fatturato	Max 43 ML bilancio

d) Grandi imprese: le imprese che non sono PMI.

e) Operazione: si intende un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'ufficio regionale competente che contribuisce alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 76/1982. Le operazioni di carattere formativo si riferiscono ad attività di formazione professionale e nell'ambito del presente avviso devono essere individuali, con la partecipazione da 1 a 3 allievi.

f) Attività in senso stretto: nucleo centrale dell'operazione consistente nell'erogazione materiale dei contenuti formativi: ha inizio con l'effettivo avvio dell'operazione, per concludersi, nel caso di operazione di carattere formativo, con lo svolgimento dell'esame finale. Normalmente è preceduta da una fase di attività in senso lato, preparatoria e una fase di attività di predisposizione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione.

g) Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) 2021/1060) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) 2020/852 sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

h) Workshop: serie di incontri in cui un gruppo di persone lavora collettivamente su uno specifico argomento. Un workshop si organizza per fare ricerca, per ipotizzare nuove visioni e strategie, per fare brainstorming, per cercare assieme delle risposte a delle domande interessanti, condividendone tutti, organizzatori e partecipanti, non solo l'esperienza progettuale, ma anche le conclusioni finali.

i) Focus group: tecnica di ricerca che ha il fine di focalizzare un argomento e far emergere le relazioni tra i partecipanti. Per preparare un focus group, è necessario di norma definire gli obiettivi e le domande della ricerca, determinare il numero di partecipanti, reclutare i partecipanti, selezionare un luogo, scegliere un moderatore e preparare una guida per la discussione.

j) Seminario: attività non formativa strutturata in incontri informativi e divulgativi su tematiche di interesse collettivo.

k) Corsi di formazione: insieme di unità formative volte a sviluppare le proprie abilità e conoscenze in una determinata area di competenza.

l) Coaching (formazione individuale): è un metodo di formazione con il quale un esperto supporta un allievo nel raggiungimento di uno specifico obiettivo professionale.

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, PARAMETRI FINANZIARI E DISCIPLINA DEGLI AIUTI

1. Il documento Pianificazione periodica delle operazioni (PPO) 2023 stabilisce una dotazione finanziaria di € **750.000,00 per il PS 5/23** e di **500.000,00 per il PS 6/23** per il periodo 2023-2025. Il presente Avviso dispone quindi di una dotazione finanziaria pari a quanto stabilito dal PPO 2023.

2. Le operazioni rientranti nei PS 5 e 6 identificate come coaching a beneficio delle imprese rientrano nella disciplina degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Per tali operazioni formative con modalità individuali l'intensità di aiuto è pari al 100% del costo ammesso nel rispetto dei massimali di aiuto de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.
3. Tutte le informazioni sugli aiuti di Stato sono reperibili nel sito della Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea [Directorate-General for Competition (DG Competition)] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
4. Per lo svolgimento delle attività si applicheranno a seconda della tipologia di percorso:
 - le Unità di costo standard (UCS) 7 per le attività formative individuali;
 - l'UCS 57 (a costi reali e forfettari) per seminari e webinar (attività non formative).

6. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI

1. Con il presente Avviso si intende pervenire alla selezione di un unico Soggetto, costituito in Associazione temporanea d'impresa (ATI), per la realizzazione sul territorio regionale delle attività di cui ai presenti programmi specifici. Nel caso di ATI non costituita al tempo della candidatura, deve essere allegata la manifestazione d'impegno a costituirsi in ATI da parte di tutti i componenti.
2. La candidatura è presentata da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Tale soggetto è definito "**soggetto proponente**". Il mancato possesso di tali requisiti è causa di non ammissibilità della candidatura alla valutazione.
3. Il soggetto proponente dovrà avere sottoscritto accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati qualificati nel settore di riferimento.
4. Il soggetto proponente selezionato assume la denominazione di "**soggetto attuatore**" ad avvenuta approvazione della relativa candidatura da parte della SRA. Ciascun partecipante all'ATI che attua le operazioni in qualità di capofila o partner dell'ATI selezionata, assume il ruolo di "**soggetto erogatore**".
5. Il presente avviso fornisce l'indicazione delle attività che il soggetto attuatore è chiamato a svolgere ai fini della realizzazione del programma in oggetto.
6. **Il soggetto attuatore, una volta concesso il contributo, diventa anche beneficiario.**
7. Ai fini dell'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento i singoli soggetti attuatori componenti dell'ATI, alla data di avvio dell'operazione (attività in senso stretto) devono essere accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ed essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente.
8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al capoverso 7 è causa di non rendicontabilità delle spese relative a tali attività.
9. Il Soggetto Attuatore garantisce, per tutta la durata delle attività, il mantenimento della capacità operativa e amministrativa, l'assenza di cause ostative, l'adozione di misure a garanzia della sana gestione finanziaria, il possesso delle qualificazioni secondo quanto previsto nel presente Avviso.
10. Assicura inoltre, attraverso un'adeguata struttura organizzativa, le funzioni di gestione amministrativa, di rendicontazione, di monitoraggio e di comunicazione.
11. Il soggetto proponente dovrà rendere, al momento della presentazione della proposta, una dichiarazione attestante il non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse operazioni.

7. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, eventuale concessione dell'anticipo e di erogazione del saldo.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Il decreto è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale delle Regione FVG.
3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
4. La SRA, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita comunicazione al soggetto attuatore/beneficiario degli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito istituzionale della Regione FVG.
5. La SRA, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista dal presente avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 40 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo, laddove le operazioni siano state campionate per i controlli amministrativi di rendicontazione.
7. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il beneficiario/soggetto attuatore deve, coerentemente con quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento attuazione FSE+:
 - a. assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e/o contabile durante le verifiche in itinere e in loco realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA, nonché per le eventuali verifiche amministrative delle domande di rimborso;
 - b. in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
 - c. realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
 - d. concludere le operazioni entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
 - e. assicurare, separatamente per i diversi PS 5/23 e 6/23, l'acquisizione e la trasmissione di informazioni e dati necessari al monitoraggio dei progetti, delle attività e dei partecipanti;
 - f. adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto dal Titolo IV, CAPO III, Visibilità, trasparenza e comunicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e dall'avviso pubblico.
9. Di norma l'avvio dell'operazione avviene in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati nell'Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa.
10. Con specifico riferimento ad operazioni di carattere formativo, il soggetto assicura la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate alla SRA e da essa accettate.
11. Il beneficiario deve inoltre assicurare
 - a. la trasmissione delle comunicazioni formali di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dall'Avviso;

- b. il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
 - c. l'utilizzo del sistema informatico dedicato, ove previsto, e della posta elettronica certificata (PEC) lavoro@certregione.fvg.it negli altri casi per la trasmissione alla SRA delle comunicazioni relative al procedimento;
 - d. la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - e. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
 - f. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
 - g. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali (ove previste).
12. Per ognuno dei due programmi specifici è prevista la stesura di una relazione finale che capitalizzi le buone pratiche emerse ed evidenzi le esigenze e il fabbisogno di azioni di RSI, welfare aziendale e SSLL sul territorio regionale. Le relazioni devono essere presentate assieme alla rendicontazione delle spese dell'ultima attività svolta e comunque non oltre il 1 marzo 2026.

8. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I destinatari delle operazioni sono quelli indicati dai PS e vengono declinati per tipologia di attività nel paragrafo 10.

9. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Caratteristiche generali dell'attività

1. Le attività da realizzare sul territorio della Regione rispetto al PS 5/23 sono le seguenti:

- a. **Seminari, workshop/focus group a favore degli imprenditori e lavoratori delle imprese del territorio regionale, delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali o del partenariato regionale dell'associazionismo e delle ONG/imprese sociali, sui temi del welfare aziendale e della responsabilità sociale d'impresa, al fine di promuovere la cultura su queste tematiche ed azioni positive in tal senso. A tale attività viene assegnato un unico codice progetto e un unico CUP.**
- b. **Azioni di coaching a beneficio delle imprese per l'attuazione di modelli avanzati di welfare aziendale e RSI e/o societari (società benefit), anche per realizzare un ambiente più favorevole all'inserimento di target particolarmente vulnerabili. Tali azioni si sostanziano in attività formative rivolte a figure chiave delle imprese. A tale attività viene assegnato un codice progetto per ogni singolo corso e un unico CUP.**

Nelle attività, in modo trasversale, saranno affrontate tematiche relative all'organizzazione del lavoro che tengano conto della sicurezza di genere, parità di salario e di opportunità lavorative, etc.).

2. Le attività da realizzare sul territorio della Regione rispetto al PS 6/23 sono le seguenti:

- a. **Seminari, workshop/focus group a favore degli imprenditori e lavoratori delle imprese del territorio regionale, delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle**

associazioni datoriali o del partenariato regionale dell'associazionismo e delle ONG/imprese sociali, sui temi della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di promuovere la cultura su queste tematiche ed azioni positive in tal senso. Un focus particolare è destinato alla prevenzione e all'emersione del lavoro irregolare. A tale attività viene assegnato un unico codice progetto e un unico CUP.

- b. Azioni di coaching a beneficio delle imprese per l'attuazione di modelli avanzati di prevenzione e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre gli obblighi di legge. Tali azioni si sostanziano in attività formative rivolte a figure chiave delle imprese. A tale attività viene assegnato un codice progetto per ogni singolo corso e un unico CUP.**
- c. Corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (rlst) e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (rlss) oltre gli obblighi di legge. A tale attività viene assegnato un codice progetto per ogni singolo corso e un unico CUP.**
- d. Corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rivolte ai tutor aziendali dei tirocini curricolari ed extracurricolari. Tali corsi dovranno essere centrati sui temi legati allo specifico compito e comprendere anche aspetti relazionali e di natura psicologica. A tale attività viene assegnato un codice progetto per ogni singolo corso e un unico CUP.**
- e. Corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rivolte ai tutor dei soggetti accreditati in Regione ed erogatori della formazione, coinvolti in tirocini curricolari ed extracurricolari. Tali corsi dovranno essere centrati sui temi legati allo specifico compito e comprendere anche aspetti relazionali e di natura psicologica. A tale attività viene assegnato un codice progetto per ogni singolo corso e un unico CUP.**

Nelle attività, in modo trasversale, saranno affrontate tematiche relative all'organizzazione del lavoro che tengano conto della sicurezza di genere, parità di salario e di opportunità lavorative, etc.).

- 3. La partecipazione alle attività avviene a titolo gratuito e non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente
- 4. Non sono consentiti seminari misti dove vengono trattati entrambi gli argomenti dei due PS.
- 5. Le attività oggetto del presente avviso sono svolte dal Soggetto attuatore. Il soggetto attuatore deve indicare nella candidatura un referente dell'attività di cui si tratta per i contatti con la SRA.
- 6. Il soggetto attuatore deve garantire la pubblicizzazione e la realizzazione delle attività indicate nei successivi paragrafi attraverso un coinvolgimento delle imprese, delle parti sociali, degli Istituti scolastici, di formazione e universitari, del mondo culturale in genere e dell'associazionismo.
- 7. Le attività dovranno avere una distribuzione territoriale regionale equilibrata.
- 8. Le attività devono essere avviate dopo l'approvazione delle operazioni o su responsabilità del proponente dopo la presentazione delle stesse. Le attività dovranno concludersi entro il **31 dicembre 2025**.
- 9. È ammesso il ricorso alla delega secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 9 del Regolamento formazione.

10. Il seminario è un'attività volta alla divulgazione di argomenti specifici; è possibile partecipare dibattendo e approfondendo la tematica trattata. Tale percorso, breve e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori.
11. Il workshop/focus group è un'attività attraverso la quale si può partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o su risultati di ricerche con un gruppo ristretto di partecipanti che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell'evento. Un moderatore esperto indirizza e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone l'interazione all'interno di un confronto interpersonale.
12. Si precisa che l'organizzazione di seminari deve rispondere alla finalità di dare ampia diffusione sul territorio alle tematiche dei progetti, alle esperienze e ai risultati raggiunti. In considerazione di ciò tali eventi dovranno assicurare la presenza dei partner di progetto (operativi, di rete ed aziendali) ed essere aperti ai vari stakeholder del territorio. Nella realizzazione di tali eventi dovrà essere previsto l'utilizzo di modelli partecipativi, così da rendere i partecipanti protagonisti attivi, anche attraverso il supporto di tecnologie innovative. In pratica le attività seminariali dovranno differenziarsi a seconda del target di partecipanti individuato.
13. Nell'individuazione dei relatori e dei testimonial aziendali che terranno i seminari e i workshop/focus group, il soggetto attuatore deve garantire adeguata competenza ed esperienza dei relatori nella materia, sia a livello di docenza o di attività di relatore nella materia che nel contesto lavorativo o aziendale. Tale competenza ed esperienza andrà opportunamente documentata all'atto della presentazione della candidatura. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un relatore o testimonial, lo stesso potrà essere sostituito solo con un relatore o testimonial di pari o superiore esperienza.
14. Le azioni di accompagnamento alle imprese si svilupperanno attraverso una prima fase di contatto con l'impresa e i suoi lavoratori, di una progettazione e di un primo sostegno alla realizzazione, anche parziale, del modello individuato. Non viene richiesta una prova dell'applicazione fattiva del modello, ma risulta sufficiente l'evidenza, attraverso le fasi sopra descritte, del percorso intrapreso.

2. Responsabilità sociale d'impresa e welfare aziendale: attività seminariali, workshop/focus group, (attività 1. a.) _ PS 5/23

1. Le finalità e le attività sono quelle descritte nelle premesse e nel precedente sotto paragrafo 1.
2. Le attività devono avere una durata compresa **tra le 2 e le 4 ore** pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione. È consigliabile una testimonianza aziendale sulla tematica che riporti esperienze significative e buone pratiche. Trattandosi di attività non formativa a conclusione del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione
3. I destinatari sono la popolazione occupata, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali o del partenariato regionale dell'associazionismo e delle ONG/imprese sociali.
4. Sono possibili verifiche in loco da parte della SRA per un controllo sulla corretta registrazione dei partecipanti. Per ogni singola attività seminariale vanno registrate le presenze, utilizzando il modello A allegato al presente avviso, debitamente vidimato, pena il non riconoscimento dei partecipanti. Alla fine dell'attività i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto attuatore.
5. Entro il termine del **31 dicembre 2025** devono essere realizzate **almeno 25 attività** (seminari/workshop/focus group). Non saranno conteggiate attività con meno di 5 partecipanti. Per ogni attività in meno realizzata si applicherà una decurtazione del 2% sull'importo rendicontato su questa attività.
6. Fermo restando che la partecipazione in presenza è preferibile e che **un evento fisico deve comunque essere realizzato**, è possibile la partecipazione al seminario da remoto in modalità sincrona, a patto che vengano raccolti i dati relativi ai partecipanti e la partecipazione sia debitamente tracciata.

7. L'attività ha un unico codice progetto. L'avvio va comunicato con la realizzazione del primo seminario. Per l'attività si applica l'UCS 57.
8. L'importo massimo destinato a questa tipologia di attività è di € 80.000,00.

3. Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali, workshop/focus group (attività 2.a.) _ PS 6/23

1. Le finalità e le attività sono quelle descritte nelle premesse e nel precedente sotto paragrafo 1.
2. Le attività devono avere una durata compresa **tra le 2 e le 4 ore** pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione. È consigliabile una testimonianza aziendale sulla tematica che riporti esperienze significative e buone pratiche. Trattandosi di attività non formativa a conclusione del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione.
3. I destinatari sono la popolazione occupata, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali o del partenariato regionale dell'associazionismo e delle ONG/imprese sociali.
4. Sono possibili verifiche in loco da parte della SRA per un controllo sulla corretta registrazione dei partecipanti. Per ogni singola attività seminariale vanno registrate le presenze, utilizzando il modello A allegato al presente avviso, debitamente vidimato, pena il non riconoscimento dei partecipanti. Alla fine dell'attività i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto attuatore.
5. Entro il termine del **31 dicembre 2025** devono essere realizzate almeno **20 attività** (seminari/workshop/focus group). **Non saranno conteggiate attività con meno di 5 partecipanti.** Per ogni attività in meno realizzata si applicherà una decurtazione del 2% sull'importo rendicontato su questa attività.
6. Fermo restando che la partecipazione in presenza è preferibile e che **un evento fisico deve comunque essere realizzato**, è possibile la partecipazione al seminario da remoto in modalità sincrona, a patto che vengano raccolti i dati relativi ai partecipanti e la partecipazione sia debitamente tracciata.
7. L'attività ha un unico codice progetto. L'avvio va comunicato con la realizzazione del primo seminario. Per l'attività si applica l'UCS 57.
8. L'importo massimo destinato a questa tipologia di attività è di € 64.000,00.

4. Responsabilità sociale d'impresa e welfare aziendale: azioni di coaching a beneficio delle imprese (attività 1. b.) _ PS 5/23

1. Le finalità e le attività sono quelle descritte nelle premesse e nel precedente sotto paragrafo 1.
2. I destinatari sono lavoratori e titolari delle imprese con unità produttive sul territorio regionale e le azioni rientrano nella disciplina degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. La tipologia formativa, date le caratteristiche dell'utenza, è la Formazione con modalità individuale e la durata dei percorsi è compresa **tra le 16 e le 30 ore**, pena la non ammissibilità del **prototipo** alla valutazione.
4. È possibile l'erogazione in FAD sincrona fino al 50% della parte teorica con esame finale in presenza.
5. L'offerta formativa è costituita da uno o più prototipi che prevedono l'attivazione di edizioni (cloni).
6. A conclusione dell'attività formativa è previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del soggetto attuatore, contenente anche il monte ore del percorso svolto.
7. In fase di presentazione della candidatura devono essere presentati anche i percorsi formativi dedicati alla formazione di cui sopra. Tali percorsi fungeranno da prototipi da cui verranno di volta in volta attivate le singole edizioni (cloni), attraverso il sistema informatico dedicato, il quale attribuirà il relativo codice corso, disponibile nel sistema stesso.

8. Per esigenze particolari sopravvenute in cui si riscontri la necessità di ampliare l'offerta formativa è possibile la presentazione di nuovi prototipi formativi che devono avere comunque le stesse caratteristiche e finalità di cui alla presente attività. Il prototipo è soggetto ad una valutazione di coerenza.
9. L'attività di formazione è normata in generale da quanto disposto dal Regolamento FSE+ e dal Regolamento Formazione.
10. Per la registrazione delle presenze si utilizza il registro presenza allievi, debitamente vidimato, disponibile sul sito della Regione.
11. Per l'attività si applica l'UCS 7.
12. I percorsi formativi devono concludersi entro il **31 dicembre 2025**.

5. Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: azioni di coaching a beneficio delle imprese (attività 2.b.) _ PS 6/23

1. Le finalità e le attività sono quelle descritte nelle premesse e nel precedente sotto paragrafo 1.
2. I destinatari sono lavoratori e titolari delle imprese, con unità produttive sul territorio regionale e le azioni rientrano nella disciplina degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. La tipologia formativa, date le caratteristiche dell'utenza, è la Formazione con modalità individuale e la durata dei percorsi è compresa **tra le 16 e le 30 ore**, pena la non ammissibilità **del prototipo** alla valutazione.
4. È possibile l'erogazione in FAD sincrona fino al 50% della parte teorica con esame finale in presenza.
5. L'offerta formativa è costituita da uno o più prototipi che prevedono l'attivazione di edizioni (cloni).
6. A conclusione dell'attività formativa è previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del soggetto attuatore, contenente anche il monte ore del percorso svolto.
7. In fase di presentazione della candidatura devono essere presentati anche i percorsi formativi dedicati alla formazione di cui sopra. Tali percorsi fungeranno da prototipi da cui verranno di volta in volta attivate le singole edizioni (cloni), attraverso il sistema informatico dedicato, il quale attribuirà il relativo codice corso, disponibile nel sistema stesso.
8. Per esigenze particolari sopravvenute in cui si riscontri la necessità di ampliare l'offerta formativa è possibile la presentazione di nuovi prototipi formativi che devono avere comunque le stesse caratteristiche e finalità di cui alla presente attività. Il prototipo è soggetto ad una valutazione di coerenza.
9. L'attività di formazione è normata in generale da quanto disposto dal Regolamento FSE+ e dal Regolamento Formazione.
10. Per la registrazione delle presenze si utilizza il registro presenza allievi, debitamente vidimato, disponibile sul sito della Regione.
11. Per l'attività si applica l'UCS 7.
12. I percorsi formativi devono concludersi entro il **31 dicembre 2025**.

6. Corsi di formazione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (rlst) e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (rlss) oltre gli obblighi di legge (attività 2.c.) _ PS 6/23

1. L'intervento mira ad ampliare le conoscenze sul tema della SSL (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) attraverso la realizzazione di percorsi formativi capaci di cogliere le specificità settoriali, territoriali,

dimensionali delle imprese e dei lavoratori anche al fine di estendere e rafforzare la rete dei rappresentanti dei lavoratori sul territorio.

2. I destinatari sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
3. La tipologia formativa è la Formazione con modalità individuale (da 1 a 3 allievi) e la durata dei percorsi è compresa **tra le 8 e le 16 ore** pena la non ammissibilità **del prototipo** alla valutazione.
4. È possibile l'erogazione in FAD sincrona fino al 50% della parte teorica con esame finale in presenza.
5. L'offerta formativa è costituita da uno o più prototipi che prevedono l'attivazione di edizioni (cloni).
6. A conclusione dell'attività formativa è previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del soggetto attuatore, contenente anche il numero delle ore del percorso svolto.
7. In fase di presentazione della candidatura devono essere presentati anche i percorsi formativi dedicati alla formazione di cui sopra. Tali percorsi fungeranno da prototipi da cui verranno di volta in volta attivate le singole edizioni (cloni), attraverso il sistema informatico dedicato, il quale attribuirà il relativo codice corso, disponibile nel sistema stesso.
8. Per esigenze particolari sopravvenute in cui si riscontri la necessità di ampliare l'offerta formativa è possibile la presentazione di nuovi prototipi formativi che devono avere comunque le stesse caratteristiche e finalità di cui alla presente attività. Il prototipo è soggetto ad una valutazione di coerenza.
9. L'attività di formazione è normata in generale da quanto disposto dal Regolamento FSE+ e dal Regolamento Formazione.
10. Per la registrazione delle presenze si utilizza il registro presenza allievi, debitamente vidimato, disponibile sul sito della Regione.
11. Per l'attività si applica l'UCS 7.
12. I percorsi formativi devono concludersi entro il **31 dicembre 2025**.

7. Corsi di formazione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolti ai tutor aziendali (attività 2.d.) _ PS 6/23

1. L'intervento mira alla formazione dei tutor aziendali per aumentare la sicurezza degli allievi impegnati in percorsi di tirocinio curricolare o extracurricolare, attraverso la realizzazione di corsi in grado di cogliere le specificità dei singoli ruoli.
2. I destinatari sono lavoratori delle imprese, con unità produttive sul territorio regionale e che intendono ospitare allievi in tirocinio curricolare (stage) o extracurricolare, aventi regolare contratto di lavoro e relativa posizione INAIL.
3. La tipologia formativa è la Formazione con modalità individuale (da 1 a 3 allievi) e la durata dei percorsi è compresa **tra le 8 e le 16 ore** pena la non ammissibilità **del prototipo** alla valutazione.
4. È possibile l'erogazione in FAD sincrona fino al 50% della parte teorica con esame finale in presenza.
5. L'offerta formativa è costituita da uno o più prototipi che prevedono l'attivazione di edizioni (cloni).
6. A conclusione dell'attività formativa è previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del soggetto attuatore, contenente anche il numero delle ore del percorso svolto.
7. In fase di presentazione della candidatura devono essere presentati anche i percorsi formativi dedicati alla formazione di cui sopra. Tali percorsi fungeranno da prototipi da cui verranno di volta in volta attivate le singole edizioni (cloni), attraverso il sistema informatico dedicato, il quale attribuirà il relativo codice corso, disponibile nel sistema stesso.

8. Per esigenze particolari sopravvenute in cui si riscontri la necessità di ampliare l'offerta formativa è possibile la presentazione di nuovi prototipi formativi che devono avere comunque le stesse caratteristiche e finalità di cui alla presente attività. Il prototipo è soggetto ad una valutazione di coerenza.
9. L'attività di formazione è normata in generale da quanto disposto dal Regolamento FSE+ e dal Regolamento Formazione.
10. Per la registrazione delle presenze si utilizza il registro presenza allievi, debitamente vidimato, disponibile sul sito della Regione.
11. Per l'attività si applica l'UCS 7.
12. I percorsi formativi devono concludersi entro il **31 dicembre 2025**.

8. Corsi di formazione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolti ai tutor degli organismi accreditati (attività 2.e.) _ PS 6/23

1. L'intervento mira alla formazione dei tutor degli organismi accreditati per aumentare la sicurezza degli allievi impegnati in percorsi di tirocinio curricolare o extracurricolare, attraverso la realizzazione di corsi capaci di cogliere le specificità dei singoli ruoli.
2. I destinatari sono lavoratori degli organismi di formazione accreditati in Regione FVG che svolgono funzioni di tutoraggio degli allievi in tirocinio curricolare (stage) o extracurricolare, aventi regolare contratto di lavoro e relativa posizione INAIL.
3. La tipologia formativa è la Formazione con modalità individuale (da 1 a 3 allievi) e la durata dei percorsi è compresa **tra le 8 e le 16 ore** pena la non ammissibilità **del prototipo** alla valutazione.
4. È possibile l'erogazione in FAD fino al 50% della parte teorica con esame finale in presenza.
5. L'offerta formativa è costituita da uno o più prototipi che prevedono l'attivazione di edizioni (cloni).
6. A conclusione dell'attività formativa è previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del soggetto attuatore, contenente anche il numero delle ore del percorso svolto.
7. In fase di presentazione della candidatura devono essere presentati anche i percorsi formativi dedicati alla formazione di cui sopra. Tali percorsi fungeranno da prototipi da cui verranno di volta in volta attivate le singole edizioni (cloni), attraverso il sistema informatico dedicato, il quale attribuirà il relativo codice corso, disponibile nel sistema stesso.
8. Per esigenze particolari sopravvenute in cui si riscontri la necessità di ampliare l'offerta formativa è possibile la presentazione di nuovi prototipi formativi che devono avere comunque le stesse caratteristiche e finalità di cui alla presente attività. Il prototipo è soggetto ad una valutazione di coerenza.
9. L'attività di formazione è normata in generale da quanto disposto dal Regolamento FSE+ e dal Regolamento Formazione.
10. Per la registrazione delle presenze si utilizza il registro presenza allievi, debitamente vidimato, disponibile sul sito della Regione.
11. Per l'attività si applica l'UCS 7 per attività individuali.
12. I percorsi formativi devono concludersi entro il **31 dicembre 2025**.

10. GESTIONE FINANZIARIA

A) Gestione a costi reali e costo forfettario

1. La gestione finanziaria delle attività **1a** e **2a**. (attività seminariale, workshop e focus group) avviene attraverso l'applicazione dell'UCS 57, a costi reali e opzione di costo forfettario sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 paragrafo 1 lettera a) e dell'art. 54 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dalle disposizioni previste dal decreto n. 30754/GRFVG del 29/06/2023 "PR FSE+ 2021/2022. Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" così come da ultimo modificato con decreto n. 52282/GRFVG del 11.11.2023.

Il tasso forfettario individuato è quello disciplinato dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2021/1060, denominato "Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni". L'opzione di semplificazione della spesa prevede che ai costi diretti del personale si applichi un tasso forfettario del 40% per individuare tutti gli altri costi ammissibili (sia diretti che indiretti).

Quindi il costo totale di una operazione è la somma di:

- costi diretti del personale, calcolati a costi reali;
- altri costi ammissibili (calcolati applicando il tasso forfettario del 40% ai costi diretti del personale)

I costi diretti del personale a cui applicare il tasso forfettario del 40% sono i seguenti:

- B1.2 Ideazione e progettazione (fino ad un massimo del 5% del costo complessivo ammesso a preventivo);
- B2.2 Collaboratori esterni;
- B4.2 Coordinamento;
- B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

L'importo totale delle voci B1.2, B4.2 e B4.3 non può superare di cinque volte l'importo della voce B2.2.

Gli altri costi ammissibili, calcolati al tasso forfettario del 40%, devono essere imputati nel piano dei costi alla voce C8 "Tutti gli altri costi ammissibili".

2. Eventuali decurtazioni o riduzioni al costo del costo diretto del personale rispetto al preventivo finanziario, determina una corrispondente riduzione di tutti gli altri costi ammissibili, gestiti con l'UCS, in modo che il tasso applicato rimanga sempre pari al 40%.
3. **La percentuale di contribuzione pubblica è pari al 100% dell'importo richiesto.**
4. Il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie della Struttura attuatrice ed i pagamenti connessi alle singole attività realizzate dal soggetto attuatore.

B) Gestione a costi standard

1. La gestione finanziaria dei coaching (1b. e 2b.) relativi ai due PS e dei prototipi di formazione individuale (attività 2 c., 2d. e 2e.) relativi al PS 6 avviene applicando l'UCS 7.
2. Il preventivo di spesa dell'operazione formativa gestita finanziariamente con l'UCS 7 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 7 (euro 116,00) * n. ore di formazione
--

3. Il costo derivante dall'operazione sopraindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione. Rispetto a tale costo, il contributo pubblico è determinato nella misura del 100%.
4. Nella predisposizione del preventivo di spesa il prodotto fra UCS e ore di formazione viene imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE;

11. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La partecipazione alla procedura selettiva, volta ad individuare il soggetto responsabile degli interventi e i relativi prototipi, avviene mediante la presentazione di operazioni conformi a quanto stabilito nel presente Avviso.
2. Tutte le proposte progettuali possono essere presentate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, con i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente Avviso, che devono obbligatoriamente operare in regime di partenariato nella forma di Associazione temporanea di imprese, ATI.
3. La proposta è presentata secondo la modalità "a bando" e ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le candidature presentate alla SRA, sull'apposito formulario Allegato E al presente Avviso, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente documento nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 12.00 del 19 gennaio 2024**. L'oggetto della PEC deve essere il seguente "Proposta relativa alle attività di cui al PS 5/23 e 6/23 – Servizio formazione sede di Udine". Sempre entro i termini dovranno essere presentati, tramite il sistema Webforma, i prototipi relativi alle attività di cui al paragrafo 9, pena esclusione dei prototipi e della relativa proposta dalla valutazione. Ogni candidatura quindi deve essere presentata in formato PDF utilizzando la seguente documentazione, pena la non ammissibilità generale della candidatura alla valutazione:
 - a) la domanda di finanziamento, parte integrante del formulario di cui al punto b);
 - b) il formulario descrittivo della struttura tecnico/organizzativo/progettuale del Soggetto proponente (Allegato E).
 - c) i prototipi delle azioni formative.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/> o allegata al presente avviso (candidatura) o in Webforma (prototipi). La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. A tal fine l'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da una attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

4. La SRA provvede inoltre all'apposizione del codice CUP all'interno del sistema informatico.
5. Nel caso di ATI non costituita, alla proposta deve essere allegata la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI.
6. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al capoverso precedente può partecipare ad una sola ATI.
7. I partecipanti alla ATI individuano tra essi il soggetto capofila delegato a presentare la proposta progettuale (Proponente) in relazione al quale agiscono come partner.
8. Tenuto conto delle azioni oggetto dell'incarico di cui al presente Avviso ed al fine anche di garantire le attività di coordinamento e l'omogeneità organizzativa, ciascun soggetto proponente deve dimostrare che la struttura organizzativa di cui dispone è idonea a garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico.
9. Per tali finalità, la proposta deve:
 - a) comprendere, nel caso di ATI non costituita, una manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l'ATI, dagli stessi debitamente sottoscritta, ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della proposta progettuale, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione della compagine, o l'atto costitutivo qualora l'ATI sia già costituita;
 - b) comprendere un accordo di partenariato attivato con i soggetti di cui al paragrafo 6, comma 3;

- c) prevedere un Comitato di pilotaggio composto da rappresentanti dei soggetti erogatori facenti parte dell'ATI e della SRA;
 - d) indicare il referente dell'ATI in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo del valore economico non inferiore a 100.000,00 euro). L'esperienza va documentata per tutte le funzioni attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dal referente e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità;
 - e) indicare distintamente, in relazione a ciascuna funzione di cui al paragrafo 6 comma 10, il rispettivo responsabile in possesso di un'esperienza rispetto alla funzione. L'esperienza va documentata attraverso la presentazione di un curriculum vitae formato europeo sottoscritto e corredato da una copia del documento di identità.
 - f) contenere una comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale, per i soggetti non accreditati, ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della proposta ovvero la dichiarazione di impegno ad accreditarsi prima dell'avvio dell'attività formativa;
 - g) comprendere una dichiarazione attestante il non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse operazioni.
10. Nel caso di ATI non ancora costituita, pena la non ammissibilità della proposta alla valutazione, il formulario del soggetto proponente e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (va allegata la delega esplicita). Se la proposta è sottoscritta con firma autografa, alla documentazione deve essere allegata la copia fronte-retro di un documento di identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità.
 11. Per ogni sottoscrittore di cui al comma 2, deve essere allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della proposta oppure qualora già precedentemente trasmesso all'amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione avvisi e bandi.
 12. Il Soggetto proponente, attraverso il proprio legale rappresentante o altra persona formalmente delegata (in tal caso va prodotta alla SRA competente la delega formale), accede al sistema WEBFORMA autenticandosi tramite SPID/CRS/CNS/CIE, compila e carica i prototipi con i relativi allegati, convalida e trasmette mediante il sistema la proposta. La convalida e la trasmissione della proposta ne comporta la sottoscrizione ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La richiesta è protocollata automaticamente dal sistema che invia al richiedente una comunicazione di avvenuta ricezione della domanda.
 13. Nel caso in cui l'operazione preveda la modalità FAD, il formulario deve riportare una descrizione accurata degli aspetti organizzativi e metodologici usati per erogare la formazione a distanza nonché ogni ulteriore informazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di FAD. La modalità FAD è autorizzata con l'approvazione del prototipo e deve essere realizzata nei termini e nella misura indicati nel prototipo stesso. In fase di attuazione non sono ammesse deroghe alla percentuale delle ore erogate in FAD indicate nel prototipo.
 14. La guida alla compilazione domanda è pubblicata sul sito internet della regione nella pagina dedicata al Avviso.
 15. Non è ammissibile la domanda:
 - a) presentata oltre il termine di cui al comma 3;

- b) che non rispetta i requisiti essenziali definiti dal comma 9 sub a) (per le ATI non ancora costituite), b), c), d), e), f) (per i non accreditati) e g) del presente articolo;
- c) redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste al comma 3 del presente articolo.

12. SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. La selezione della proposta, costituita dalla candidatura e dai prototipi, presentata dai soggetti proponenti, avviene facendo riferimento al documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027, di seguito Metodologia.
2. La fase di selezione con l'applicazione della procedura comparativa di cui al punto 5.3.3 della Metodologia è svolta da una Commissione composta da un numero dispari di componenti. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it.
3. La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità della proposta fa capo al responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed è finalizzata alla verifica preventiva di una serie di requisiti necessari per l'accesso dell'operazione alla successiva fase di valutazione comparativa e riguarda in particolare:
 - rispetto dei termini di presentazione in relazione alla scadenza prevista dall'avviso;
 - rispetto delle modalità di presentazione, della procedura di trasmissione dell'operazione, utilizzo del formulario previsto e sottoscrizione dell'operazione da parte del soggetto avente titolo;
 - correttezza e completezza della documentazione richiesta al paragrafo 11;
 - possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti per il proponente al paragrafo 6;
 - possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa.
4. Per quanto concerne i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA per i soggetti privati:
 - qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
 - qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale prima della presentazione della proposta. I soggetti proponenti non ancora accreditati possono comunque presentare una o più operazioni dichiarando gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale. In tal caso le operazioni sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie; tuttavia l'attuazione delle operazioni rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
5. La modalità di selezione adottata è la selezione comparativa (ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 5.3.3 della Metodologia).
6. Ai fini della **selezione delle candidature e delle operazioni** con procedura di valutazione comparativa vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
-------------	-------------

Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione.
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard.
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sottocriterio.
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

SCALA DI GIUDIZIO	DESCRIZIONE
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti.	

Tutto ciò premesso, le operazioni sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale.				
Punteggio massimo: 20				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio $c = (a) * (b)$
1. Caratteristiche proprie del soggetto proponente rispetto alle tipologie di operazioni	Composizione e qualità della rete partenariale.	Da 0 a 5	2	Max 10
	Qualità e articolazione della struttura organizzativa proposta.	Da 0 a 5	2	Max 10

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche.

Punteggio massimo: 20

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio $c = (a) * (b)$
1. Affidabilità del soggetto proponente	Esperienze pregresse di gestione di progetti analoghi in termini di finalità, durata e complessità.	Da 0 a 5	2	Max 10
	Qualità professionale del personale previsto.	Da 0 a 5	2	Max 10

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità ed efficacia delle operazioni. Punteggio massimo: 50

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio $c = (a) * (b)$
1. Coerenza esterna	Coerenza degli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli obiettivi del PR	Da 0 a 5	3	Max 15
2. Coerenza interna	Coerenza tra gli obiettivi e le specifiche attività progettuali quali contenuti, articolazione, metodologie e strumenti	Da 0 a 5	3	Max 15
3. Qualità della proposta	Qualità in termini di competenze professionali e didattiche, metodologie didattiche o informative pertinenti e innovative, integrazione/complementarietà con altre iniziative locali.	Da 0 a 5	4	Max 20

Criterio di selezione: D. Coerenza con i principi orizzontali del PR. Punteggio massimo: 5

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio $c = (a) * (b)$
1. Rispetto o rafforzamento dei principi orizzontali del PR	Modalità di applicazione dei principi orizzontali	Da 0 a 5	1	Max 5

Criterio di selezione: E. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 5				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio $c = (a) * (b)$
1. Congruità e correttezza finanziaria	Rispondenza alle UCS e alle voci di spesa previste	Da 0 a 5	1	Max 5

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna operazione è pari a 100.

La soglia minima di punteggio utile per l'ammissione al finanziamento dell'operazione è pari a **65 punti**, purché l'operazione medesima non riporti una valutazione negativa rispetto al criterio "D. Coerenza con i principi orizzontali del PR" o rispetto al criterio "E. Congruenza finanziaria", nel qual caso non verrà ammessa al finanziamento.

In caso di parità di punteggio tra due o più operazioni, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 2; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 1. Nel caso persista una situazione di parità, si dà priorità all'ordine di presentazione della operazione.

7. La selezione della proposta si conclude entro 60 giorni dalla presentazione.

13. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA E DELLE OPERAZIONI

1. A norma dell'articolo 8, comma 7 del Regolamento attuazione FSE+, il responsabile della SRA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto, con il quale approva:
 - a. la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
 - b. l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio, secondo l'ordine decrescente di punteggio, nonché le operazioni escluse dalla valutazione.
2. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Qualora perduri la situazione di parità, si prenderà in considerazione la data di presentazione.
3. Il suddetto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. La pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, riguardante l'intero stanziamento disponibile, previa acquisizione di apposito atto d'obbligo, oggetto di successiva definizione.
2. La SRA, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, comunica al beneficiario gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito istituzionale della Regione.

15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 del Regolamento attuazione FSE+, è prevista un'anticipazione del 70% del costo di ogni singola attività avviata, contraddistinta dal rispettivo codice progetto. Nel caso dei seminari l'importo di riferimento è quello massimo indicato. I relativi saldi sono erogati successivamente alla presentazione della rendicontazione o dopo la verifica dei rendiconti nel caso l'operazione sia stata campionata per i controlli amministrativi di rendicontazione.
2. L'importo anticipato deve essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa contenente la clausola di espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.
3. L'escussione della fidejussione comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale.
4. La SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito istituzionale.
5. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, ATTIVAZIONE E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLE EDIZIONI DEI PROTOTIPI (CLONI)

1. Con riferimento ai prototipi approvati, il Soggetto attuatore può procedere all'attivazione mediante presentazione di operazioni clone.
2. Nel caso del **coaching** è richiesta una esplicita commessa aziendale. La richiesta di avvio deve essere corredata obbligatoriamente, oltre che dalla lettera d'incarico da parte dell'impresa, anche dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) rese dall'impresa stessa di cui ai modelli allegati al presente avviso, ed in particolare:
 - a) una dichiarazione sostitutiva attestante i parametri ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis" (Allegato B);
 - b) una dichiarazione (Allegato C) attestante i seguenti requisiti:
 - è in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - avere sede operativa nel territorio regionale e che i partecipanti appartengono a tale sede;

- rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 73 della L.R. n.18/2003;
 - trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
 - è attiva e non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - rispettare il divieto di cumulo.
- c) Dichiarazione sulla dimensione dell'impresa, mediante compilazione del format per l'autocontrollo della dimensione (Allegato D).
3. La richiesta alla SRA di autorizzazione alla attivazione del clone da parte del soggetto attuatore viene:
 - presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sistema istanze on line (IOL), mediante compilazione del formulario-cloni. Le specifiche indicazioni a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione avvisi e bandi;
 - convalidata a sistema e trasmessa dal legale rappresentante del soggetto attuatore, o altra persona dallo stesso delegata (di cui va allegata delega formale) la cui autenticazione a sistema avviene tramite SPID/CNS/CIE. La convalida costituisce sottoscrizione ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La richiesta è protocollata automaticamente dal sistema che invia al richiedente una comunicazione di avvenuta ricezione.
 4. La richiesta di attivazione del clone deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività corsuale. La SRA, ricevuta tale richiesta provvede alla generazione di un Codice Clone, identificativo della singola edizione, e all'apposizione del codice CUP, identificativo del singolo Programma specifico.
 5. La richiesta di attivazione del clone è verificata dalla SRA in termini di conformità al prototipo e congruità della spesa, rispetto dei requisiti previsti per il beneficiario finale. In caso di esito positivo, la SRA approva il clone e ne autorizza l'avvio dell'attività trasmettendo, tramite PEC, al soggetto attuatore (ATI) la relativa nota con indicazione del Codice Clone e del Codice CUP prima della data di avvio dell'attività.
 6. Le edizioni dei prototipi (cloni) devono **concludersi entro il 31 dicembre 2025** con un esame finale, svolto obbligatoriamente in presenza, il cui superamento comporta il rilascio di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore
 7. L'ammissione all'esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato un'effettiva frequenza, documentata nell'apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell'operazione, al netto dell'esame finale, previa valutazione positiva del percorso come requisito per l'ammissione.
 8. Il mese successivo a quello di presentazione delle domande di avvio dei cloni, la SRA con proprio decreto (decreto di concessione degli aiuti a favore delle imprese beneficiarie finali) effettua la ricognizione dei cloni approvati. Prima di tale decreto la SRA, ove previsto, provvede alla registrazione degli aiuti sul portale RNA. I relativi COR sono riportati nel suddetto decreto. In seguito l'aiuto viene confermato in RNA entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'aiuto.
 9. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato 1 al Regolamento formazione, la data di avvio dei cloni viene comunicata con la modulistica prevista entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività in senso stretto, come pure le informazioni riguardanti il calendario, i partecipanti e i docenti coinvolti nell'operazione. L'attività in senso stretto si conclude con l'esame finale. Viene redatto un apposito verbale ai sensi dell'art.

7 dell'allegato 1 al Regolamento formazione che viene trasmesso alla SRA entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame stesso.

10. Con riferimento la proposta progettuale, vengono inseriti da parte del soggetto attuatore, esclusivamente tramite il sistema istanze on line (IOL), mediante compilazione del formulario predisposto i due progetti contenitori delle attività specificate nel paragrafo 9, denominate 1a e 2a.

17. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:
 - rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - accessibilità per le persone con disabilità, per cui deve essere garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD);
 - promozione della parità tra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione nella prospettiva di genere;
 - prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, tenendo conto del principio del DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente.

18. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni devono realizzarsi presso le sedi accreditate degli enti di formazione titolari della formazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre compatibile con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come viene definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 040/Pres./2023. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione con le adeguate motivazioni che ne determinino l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si renda opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla SRA, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

19. RENDICONTAZIONE

1. I rendiconti per la realizzazione delle attività devono essere presentati attraverso GGP2 utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori.
2. La rendicontazione delle attività avviene secondo le modalità previste dal Regolamento formazione e avviene per singolo codice progetto.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare la rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione di ogni singolo corso (clone) o alla conclusione delle attività contraddistinte da un singolo codice (1a, 2a). Per le

modalità di rendicontazione si applica quanto disposto dal Regolamento formazione agli artt. 15, 16 e 17 e all'Allegato 2, art. 1 e 2.

4. Anche ai fini del monitoraggio, è necessario tenere distinta la rendicontazione del PS5 e quella del PS6.

20. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA prevede alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione dell'operazione;
 - b. riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento FSE+ o di gravi violazioni di legge;
 - c. ove previsto, mancata vidimazione dei registri cartacei precedente all'avvio dell'attività in senso stretto.

21. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Di seguito si riportano gli adempimenti a carico del beneficiario stabiliti dall'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060:

Tabella azioni di comunicazione		
Adempimenti	Descrizioni	Rif. Normativi
Sito web e profili social ufficiali	Il beneficiario fornisce sul proprio sito web, ove tale esista, e sui profili social media, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione	Art. 50, par. 1, lett a) Reg (UE) n. 1060/2021
Documenti e materiali di comunicazione	Il beneficiario evidenzia il sostegno finanziario ricevuto apponendo su documenti e materiali per la visibilità e la comunicazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell'Unione in maniera visibile anche attraverso l'utilizzo e l'apposizione degli elementi caratterizzanti la comunicazione.	Art. 50, par. 1, lett b) Reg (UE) n. 1060/2021
Targhe o cartelloni permanenti <i>Per operazioni di costo superiore a 100.000 €</i>	In caso di operazioni che comportino investimenti materiali o nel caso di installazione di attrezzature acquistate, il beneficiario espone targhe o cartelloni permanenti, chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia l'emblema dell'Unione così come riportato dall'allegato IX.	Art. 50, par. 1, lett c) Reg (UE) n. 1060/2021
Poster o display	Per le operazioni che non rientrano nel punto precedente, il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno	Art. 50, par. 1, lett d)

elettronico	un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione.	Reg (UE) n. 1060/2021
--------------------	---	--------------------------

2. Il soggetto beneficiario ha l'onere di informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo plus, nell'ambito dell'attuazione del PR FSE+. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere la seguente dichiarazione: "Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - recare tutti i seguenti loghi:

3. In caso di violazione degli obblighi e di mancate azioni correttive da parte del beneficiario, l'Autorità di Gestione sopprime fino al 3 % del sostegno all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità (Art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 1060/2021).
4. Le linee guida per la visibilità e la comunicazione, assieme ai materiali di supporto per la comunicazione (toolkit), sono disponibili al seguente link:
<https://europa.regione.fvg.it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/coesione-italia-fse-40005> nella sezione dedicata "Visibilità, Trasparenza e Comunicazione".
5. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

22. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

1. Con la presente comunicazione si assolve all'obbligo di informazione previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti, nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

 Titolare del trattamento 	 Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friulivenezziagiulia@certregione.fvg.it
 Responsabile della protezione dei dati 	 Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it

<p>Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR</p>	<p>Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it</p>
<p>Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali forniti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento, etc.) saranno raccolti, trattati e conservati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento di tutto il procedimento di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione da parte del beneficiario della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato così come indicati e definiti all'art. 49 comma 3 del Reg. (UE) n.2021/1060).</p> <p>Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare del trattamento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e in particolare per la realizzazione delle azioni previste dal Programma del Fondo Sociale Europeo plus, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.2021/1060, gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti.</p> <p>I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione.</p> <p>I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; - selezione ed autorizzazione di operazioni formative e non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni; - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi e non formativi; - gestione dei procedimenti contabili; - prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 <p>I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione.</p> <p>In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria</p>
<p>Soggetti autorizzati al trattamento</p>	<p>I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i</p>

	principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore.
Modalità del trattamento	I dati saranno trattati con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, per un tempo non superiore a quello necessario alla definizione delle procedure e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi all'attuazione e alla chiusura del PR FSE+ Friuli Venezia Giulia 2021-2027, secondo le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dal GDPR, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; - il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; - il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie; - il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La partecipazione alla presente procedura di selezione include la presa visione della presente informativa.

23. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio formazione Elisa Marzinotto e-mail elisa.marzinotto@regione.fvg.it
2. I responsabili dell'istruttoria sono:
 - per la fase concerne l'Avviso e la procedura amministrativa Meri D'Orlando meri.dorlando@regione.fvg.it
 - per le procedure concernenti la gestione finanziaria e contabile Alessandro Castenetto alessandro.castenetto@regione.fvg.it

- per la procedura di verifica dei modelli di conclusione delle operazioni e il monitoraggio Francesca Chimera Baglioni francescachimera.baglioni@regione.fvg.it
 - Per la procedura di controllo della rendicontazione Alessandra Zonta alessandra.zonta@regione.fvg.it
3. I beneficiari e i potenziali beneficiari possono presentare eventuali reclami nel caso dovessero ritenere non rispettati i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).
 4. I reclami potranno essere presentati attraverso la pagina dedicata all'interno del sito regionale dedicato ai reclami in cui tutti i beneficiari, soggetti attuatori, e in generale ogni soggetto interessato, pubblico o privato, cittadini, ecc. può trovare i riferimenti del Punto di Contatto (nel caso di reclami riferiti alla Carta dei diritti fondamentali), il modulo per la presentazione del reclamo e l'indirizzo e-mail al quale inoltrarlo.
 5. Il termine per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2026.

Allegato A

SOGGETTO ATTUATORE CAPOFILA (ATI)		SOGGETTO EROGATORE	
DENOMINAZIONE ATTIVITA'		CODICE PROGETTO	
OBIETTIVO SPECIFICO	SETTORE D'INTERVENTO	PROGRAMMA SPECIFICO	

TITOLO DEL SEMINARIO			
DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	LUOGO

ELENCO PARTECIPANTI AL SEMINARIO

Cognome e Nome	Azienda/Istituto di appartenenza	Firma

	Cognome e Nome	Azienda/Istituto di appartenenza	Firma
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			

23.

COGNOME E NOME DEL RELATORE	DALLE ORE	ALLE ORE	FIRMA
COGNOME E NOME DEL TESTIMONIAL	DALLE ORE	ALLE ORE	FIRMA

COGNOME E NOME DEL REFERENTE DEL SOGGETTO ATTUATORE	FIRMA

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa	
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa
	Forma giuridica

Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. / della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.

Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

- 2)
- 2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;
- 2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto ²	Vicenda intercorsa ³	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata ⁴
1					

2 Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

3 Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

4 Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

2					
3					

- 3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici⁵ oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»⁶, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale ⁷	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1				
2				
3				

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

⁵ Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁶ Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruito in regime «*de minimis*».

⁷ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del titolare del trattamento	Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710;
---	---

	<p>e-mail: presidente@regione.fvg.it;</p> <p>PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it</p>
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati	<p>Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.</p> <p>e-mail: privacy@regione.fvg.it</p> <p>PEC: privacy@certregione.fvg.it</p>
Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali	<p>SOCIETA' INSIEL S.p.A.</p> <p>via S. Francesco d'Assisi 43</p> <p>34133 Trieste</p> <p>tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333</p> <p>e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it</p>
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	<p>I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo.</p> <p>In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria</p>
Modalità di trattamento	<p>Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali</p>
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	<p>I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore</p>
Periodo di conservazione dei dati personali	<p>I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore</p>
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	<p>Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; – il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): <ul style="list-style-type: none"> ○ l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; ○ il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; ○ benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; ○ l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi⁹.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»¹⁰, quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»², le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato

⁹ Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

¹⁰ Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «*de minimis*» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «*de minimis*» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante

dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione precedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa

originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il RNA utilizza quale data di concessione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito

(massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*»¹¹ **determina l'illegittimità della fruizione.**

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove **vanno, infatti, indicati gli aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «*de minimis*», ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «*de minimis*»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruiti in regime «*de minimis*»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*».**

¹¹ Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «*de minimis*» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «*de minimis*» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «*de minimis*», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome)

(nome)

nato a _____ (_____) il _____

(luogo)

(prov.)

residente a _____ (_____) in qualità di legale rappresentante

(luogo)

(prov.)

dell'azienda _____ con sede a _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ✓ che l'impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- ✓ che l'impresa ha sede operativa nel territorio regionale e i partecipanti appartengono a tale sede;
- ✓ che l'impresa è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza di cui alla LR 18 /2003 art. 73;
- ✓ che l'impresa si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
- ✓ che l'impresa è attiva e non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale), non è interessata da ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

ALLEGATO D

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____)

Il _____, codice fiscale _____ residente a _____

Via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare dell'impresa individuale

Denominazione _____

con sede a _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

rappresentante legale della Società/Ente

Denominazione _____

con sede a _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera,

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Che **l'impresa di cui è titolare/che rappresenta è «impresa autonoma»**

Che **l'impresa di cui è titolare/che rappresenta è controllata o controlla** le seguenti imprese aventi sede legale in Italia

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata/controllante		
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA
Quota di partecipazione	%	Diritto di voto
Numero occupati effettivi (in ULA)	U.L.A. n.	
Fatturato annuo	EUR	
Totale di bilancio	EUR	
Tipologia di controllo		

Che **l'impresa _____ controllante o controllata** risulta, a sua volta, controllare le seguenti altre imprese o essere controllata dalle seguenti altre imprese, tutte aventi sede legale in Italia

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata/controllante		
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA
Quota di partecipazione	%	Diritto di voto
Numero occupati effettivi (in ULA)	U.L.A. n.	
Fatturato annuo	EUR	
Totale di bilancio	EUR	
Tipologia di controllo		

Che **l'impresa di cui è titolare/che rappresenta** sulla base dei dati sopra esposti è

- Micro
- Piccola
- Media
- Grande

AUTORIZZA

- L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
- si impegna a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

Luogo e data, _____

Firmato digitalmente

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario l'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

ISTRUZIONI per la compilazione

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.

Punto 1.

Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.

Punto 2.

Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a

condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

Punto 3.

Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Programma regionale FSE+ 2021/2027 – Pianificazione periodica delle operazioni
– ppo2023

**Programma specifico 5/23 – Formazione sulla
responsabilità sociale d'impresa (RSI) e sul welfare
aziendale e Programma specifico 6/23 – Diffusione della
sicurezza**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA**

Il presente FORMULARIO si compone delle seguenti parti:

- Sezione A: Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale
- Sezione B: Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche.
- Sezione C: Coerenza, qualità ed efficacia delle operazioni.
- Sezione D: Coerenza con i principi orizzontali del PR.
- Sezione E: Congruenza finanziaria.

1. Il formulario deve pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2024.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere il seguente: "Proposta relativa alle attività di al PS 5/23 e 6/23 – Servizio formazione sede di Udine"

Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte, in forma sintetica ma significativa, evitando risposte di tipo generico o convenzionale e dando loro la forma proposta dal questionario.

Denominazione del soggetto proponente:

Dati relativi al soggetto proponente:

- **Codice fiscale:**

- **Partita IVA:**

- **Indirizzo della sede legale:**

Via	
N° civico	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Website	

- **Rappresentante legale**

Cognome																			
Nome																			
Qualifica																			
Nato a																			
Codice fiscale																			
Telefono																			
Fax																			
e-mail																			

- **Responsabile del progetto**

Cognome													
Nome													
Telefono													
Fax													
e-mail													
Sintetico curriculum vitae													

Sezione A: Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale

1. Caratteristiche proprie del soggetto proponente in relazione alle tipologie di operazioni

1.1 Composizione e qualità della rete partenariale.

1.2. Qualità e articolazione della struttura organizzativa proposta.

Sezione B: Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche

1. Affidabilità del soggetto proponente

1.1 Esperienze pregresse di gestione di progetti analoghi in termini di finalità, durata e complessità.

1.2 Qualità professionale del personale previsto.

Sezione C: Coerenza, qualità ed efficacia delle operazioni nel loro complesso (IN QUESTA SEZIONE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE, SI FA RIFERIMENTO ANCHE AI PROTOTIPI FORMATIVI PRESENTATI)

1.1 Coerenza esterna tra gli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli obiettivi del PR

1.2 Coerenza interna tra gli obiettivi e le specifiche attività progettuali quali contenuti, articolazione, metodologie e strumenti.

1.3 Qualità della proposta in termini di competenze professionali e didattiche, metodologie didattiche o informative pertinenti e innovative, integrazione/complementarietà con le altre iniziative locali

Sezione D: Coerenza con i principi orizzontali del PR

1. Rispetto e rafforzamento dei principi orizzontali del PR.

1.1 Modalità di applicazione dei principi orizzontali.

Sezione E: Congruenza finanziaria

1. Congruità e correttezza finanziaria.

1.1 Rispondenza alle UCS e alle voci di spesa previste